

31-LUG-2007 10:12

DA-CONS.NAZ.PER.IND.

#300642008445

T=595 P.002/012 F=086



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Spett. le Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione Pubblicità Ingannevole e Comparativa
Piazza G. Verdi, 6/A
00198 ROMA

Oggetto: Corsi per certificatori energetici di Sacert e Casaclima. Pubblicità ingannevole.
Domanda di inibizione degli atti di pubblicità ingannevole.

RICORSO AISENSI DELL'ART. 2 D.P.R. 284/2003

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, nella persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Per. Ind. Berardino Cantalini, domiciliato per la carica presso la sede in Roma alla via di San Basilio n. 72

E

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nella persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Dr. Ing. Paolo Stefanelli, domiciliato per la carica presso la sede in Roma alla via IV settembre n. 114

CONTRO

SACERT (Sistema per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione degli Edifici), nella persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica in Milano al Corso di Porta Vittoria n. 27;
Agenzia CASACLIMA s.r.l.(ex ufficio Aria e Rumore della Provincia Autonoma di Bolzano), nella persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica in Bolzano alla Via Dante n. 20;

E NEI CONFRONTI DI

- a) ASACERT Assessment & Certification s.r.l., nella persona del legale rapp.te p.t., domiciliato presso la sede legale in Milano alla Via Mac Mahon n. 33;
- b) ACE (Associazione Certificatori Energetici - Professionisti Abilitati), legalmente rappresentata da Alberto Brunialti, domiciliato per la carica presso la sede legale in Seveso, via Ozanam n. 10;
- c) www.puntosicurezza.it - Punto Sicurezza (P.Iva 02870760135);
- d) www.elenco-certificazione-energetica.it.

PER

l'inibizione, con eliminazione degli effetti, previa istanza di sospensione della diffusione del messaggio pubblicitario, ex art. 11 DPR 284/03, degli atti di pubblicità ingannevole, nei confronti dei professionisti e della collettività, di messaggi relativi a criteri di accreditamento dei tecnici abilitati e metodi di calcolo e di classificazione degli immobili in materia di riqualificazione energetica, in violazione delle disposizioni di legge sulla certificazione energetica degli edifici, di cui al D.Lgs. 192/2005 ss.mm.ii., L. n. 10/1991 e succ. mod. ed integr. e D.M. 19 febbraio 2007.

FATTO

Alcune Regioni, Province, Comuni, Organismi Notificati si propongono autonomamente sia di certificare gli edifici sia di accreditare i tecnici preposti a redigere le certificazioni energetiche, con metodi, classificazioni e criteri di calcolo assolutamente discrezionali.

In particolare, il SACERT, costituito dalla Provincia di Milano e da alcuni Comuni dell'interland milanese, tra i quali Carugate e Melzo, istruisce tecnici e professionisti ad affrontare la Certificazione Energetica attraverso una propria metodologia di calcolo (trattasi della "Procedura Operativa e Modello di Calcolo", adottata autonomamente), organizzando, a tal fine, corsi a pagamento ed esami (ALL 1).

31-LUG-2007 10:12

DA-CONS.NAZ.PER.IND.

+390642008445

T-595 P.003/012 F-086



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'Agenzia CASACLIMA si dedica alla "certificazione energetica" su tutto il territorio italiano, fornendo la "Certificazione energetica", ma anche informazione, formazione di certificatori e consulenza tecnica (All. 2).

L'ASACERT s.r.l., si qualifica quale un ente di certificazione energetica, il quale fornisce il servizio di attestazione energetica e di certificazione energetica, comprensivo sia dell'asseverazione, che attesta la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti previsti dal D.M. 19 febbraio 2007 e dal D.Lgs. 192/05 e succ. mod. ed integr., sia dell'attestato di qualificazione e/o certificazione energetica secondo lo schema dell'Allegato A del D.M. 19 febbraio 2007 (All. 1 e 3).

L'A.C.E. aggrega e promuove la "categoria dei certificatori", (i cui soci sono denominati "Certificatori A.C.E.") anche tramite un sistema di autoregolamentazione. Inoltre, attraverso i propri soci si impegna, previo convenzioni economiche vantaggiose (All. 4), a produrre i documenti necessari all'ottenimento del credito d'imposta, di cui ai commi 344 e ss. dell'art. 1 L. 296/06 ("Legge Finanziaria 2007"), e fornire consulenza tecnica in materia energetica, attraverso i propri associati ("Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e/o persone giuridiche che siano Certificatori Energetici accreditati da enti di accreditamento" (art. 5 Statuto ACE) (All. 5).

La Provincia di Milano, in un notiziario del 2 aprile 2007, pubblica in via telematica un bando diretto ai Cittadini per la concessione di prestiti a tasso zero presso alcune banche, con apertura obbligatoria di un rapporto di conto corrente sul quale viene regolato il finanziamento per la realizzazione di interventi agli impianti degli edifici, le cui domande devono necessariamente comprendere "Attestato di qualificazione energetica del sistema edificio/impianto, effettuata secondo la procedura BEST Class, elaborata dal SACERT" (art. 3, p. 3 bando pubblico) (All. 6).

Inoltre, nel sito www.puntosicurezzacasa.it si riscontra che "Punto Sicurezza" ha stipulato un accordo quadro con ASACERT per ottenere gli attestati di qualificazione energetica da fornire ai propri clienti a condizioni economiche vantaggiose (All. 7); mentre, il sito www.elenco-certificazione-energetica.it elenca i "certificatori energetici" abilitati ("Banca dati italiana dei professionisti della certificazione energetica degli edifici") (All. 8).

In ultimo, la Regione Lombardia pubblica sul proprio sito messaggi pubblicitari di asseriti processi di accreditamento dei professionisti certificatori, millantando supposte collaborazioni "strette" con Ordini e Collegi, confuse, peraltro, con non meglio identificate "Associazioni professionali coinvolte" (All. 9).

Tenuto conto che la legge consente la certificazione energetica ai "tecnici abilitati", identificati all'art. 1, comma 6, D.M. 19 febbraio 2007, quali i professionisti iscritti agli Ordini professionali degli Ingegneri o degli Architetti ovvero ai Collegi professionali dei Geometri o dei Periti Industriali, senza alcuna necessità di essere certificati o accreditati da alcun organismo o ente associativo, si comprende come sia fuorviante il messaggio pubblicitario promosso dagli enti indicati in premessa e quali gravissimi danni provoca, ovvero ha già provocato tale "distorsione", sia per i consumatori, che hanno negoziato un servizio professionale non garantito *ex lege*, sia tra gli stessi professionisti abilitati, molti dei quali hanno "pagato" un prezzo per una millantata "abilitazione alla certificazione energetica", che la legge riconosce "gratuitamente" ai professionisti iscritti agli albi degli Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti Industriali.

Inoltre, i consumatori sono stati facilmente indotti in errore per la campagna pubblicitaria sugli "incentivi", le "agevolazioni di qualsiasi natura, come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti per interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti", di cui all'art. 6, comma 1 ter, D.Lgs.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

192/05 e ss.mm.ii., e le "detrazioni sulle spese sostenute", connesse agli interventi di riqualificazione energetica, a condizione che l'attestato di qualificazione o la certificazione energetica fossero rese da tali organismi autoreferenzianti.

Per queste ragioni, gli istanti, come in premessa identificati, legittimati all'esercizio della presente azione, a tutela dei professionisti e dei consumatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. d), D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, in quanto:

- a) la funzione degli Ordini e Collegi, nella qualità di enti pubblici non economici su base associativa, si fonda sull'esigenza che determinate professioni possano essere esercitate solo previo accertamento delle capacità professionali dei singoli e siano assoggettate ad un regime di responsabilità professionale sotto il profilo deontologico;
- b) la legittimazione e l'interesse degli Ordini e Collegi a difendere in sede giurisdizionale la Categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, sussiste non solo quando si tratta della violazione di norme poste a tutela della sfera giuridica dell'ente come soggetto di diritto, ma anche degli interessi della professione in quanto tale (*Tar Liguria, 2 marzo 2006, n. 166; Cons. Stato, Sez. IV 12 gennaio 2005, n. 50; Tar Piemonte, obiter dictum, 17.2.2004, n. 281; Cons. Stato, Sez. IV, ord. 19.12.2003, n. 5654; Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 1999, n. 471; Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 21 luglio 1984, n. 88*).

PROPONGONO ESPRESSA ISTANZA

all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, affinché provveda con l'inibitoria di tutti gli atti di pubblicità ingannevole, siano ad essi presupposti e conseguenti, estesi dagli opposti, così come in premessa identificati, previa sospensione immediata della diffusione dei messaggi, per i seguenti:

MOTIVI

A) **Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), b) e c) e art. 6, comma 2, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e succ. mod. ed integr. - Violazione dell'art. 26, comma 2, L. n. 10/1991, mod. dall'art. 7 D.Lgs. 311/2006 - Violazione e falsa applicazione del D.M. 19 febbraio 2007 - Travisamento - Irrazionalità.**

L'art. 4 (rubricato: "Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica"), comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", come modificato ed integrato dal D.Lgs. 311/2006, stabilisce che con successivi Decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti ...

- a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato "B" e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;
- b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato "B" e della destinazione d'uso degli edifici;



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica".

L'art. 6, comma 1, D.Lgs. 192/2005 e succ. mod. ed integr. dispone che "Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1".

L'art. 6, comma 2 bis, D.Lgs. 192/05 e succ. mod. ed integr. prescrive che "Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, l'attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell'allegato A".

In applicazione dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. 192/05, l'Allegato A definisce l' "attestato di qualificazione energetica", quale "il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato ... (omissis)".

L'attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica può essere realizzata solo da un tecnico abilitato, secondo quanto stabilisce lo stesso articolo 26, comma 2, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall'art. 16, comma 1 bis, D.Lgs. 192/05, modificato dall'art. 7 D.Lgs. 311/06 ("Abrogazioni e disposizioni finali"), il quale espressamente stabilisce che "Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuarsi attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali".

Il Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha emanato il Decreto 19 febbraio 2007, recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", con il quale all'art. 1, comma 6, prescrive che "Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali", con l'applicazione delle definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni (art. 1, comma 7, DM 19.2.07) (All. 13).

Per l'effetto, ai sensi dell'art. 26, comma 2, L. 10/91 e succ. mod. ed integr. in combinato disposto con il D.M. 19 febbraio 2007, in tema di riqualificazione energetica degli edifici, l'attestazione di certificazione energetica o la diagnosi energetica possono essere effettuate solo ed esclusivamente da un "tecnico abilitato", il quale non necessita di alcun accreditamento o alcuna qualifica di "certificatore", valendo a tal fine l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, ovvero ai Collegi professionali dei Geometri o dei Periti Industriali.

*** **

B) Violazione dell'art. 117 Cost. - Potestà legislativa concorrente delle Regioni - Eccesso di potere - Carenza di motivazione - Violazione di legge art. 17 D.Lgs. 192/05 recante la "clausola di cedevolezza".

31-LUG-2007 10:14

DA-CONS.NAZ.PER.IND.

+390642006445

T-595 P.006/012 F-086



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Nelle more dell'intervento regolamentare, di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b) e c) D.Lgs. 192/2005 e succ. mod. ed integr., alcune Regioni, Province, Comuni, Organismi Notificati hanno autonomamente apprestato procedure, mezzi e strumenti anche pubblicitari sia per certificare gli edifici sia per accreditare i tecnici preposti a redigere le certificazioni energetiche, elaborando metodi, classificazioni e criteri di calcolo assolutamente discrezionali e volontari.

Alcuni Comuni, come quello di Carugate (All. 10), "preoccupandosi di prevenire una normativa comunale disomogenea", ha fondato "SACERT", come la provincia di Bolzano ha provveduto con "CASACLIMA", per promuovere procedure di certificazione omogenee nel silenzio normativo. In tal modo, l'amministratore comunale di Carugate, nella duplice qualità di vicepresidente di SACERT, "ha legalizzato" nel proprio territorio procedure ed attività in materia di riqualificazione energetica degli immobili, che restano "illegali" nel resto del territorio nazionale!

E' evidente che gli enti locali hanno di fatto individuato una nuova figura professionale: quella del "certificatore energetico".

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 10-20 luglio 2007, ha espressamente stabilito che «La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale» (sentenza n. 153 del 2006, nonché, ex plurimis, sentenze n. 57 del 2007, n. 424 del 2006). Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali.

Sul punto giova ribadire che la istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso, prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l'elenco fa riferimento, hanno, già di per sé, «una funzione individuatrice della professione», come tale preclusa alla competenza regionale (sentenze n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005).

E', infatti, fin troppo manifesto che nel caso in questione, pur ammettendo che lo scopo dell'intervento legislativo sia anche quello di apprestare, attraverso l'individuazione di uno standard qualitativo, una forma di tutela per il consumatore, esso è evidentemente attuato per il tramite della regolamentazione di una "professione" emergente allo stato carente di autonoma disciplina».

Le iniziative promosse da enti locali, con particolare riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, eccedono in tal modo i limiti della potestà legislativa concorrente indicati nella "clausola di cedevolezza", di cui all'art. 17 D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., dal momento che "Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE".

In ogni caso spetta allo Stato, con proprio regolamento, dettare i criteri di accreditamento ed i requisiti professionali del tecnico abilitato, di cui all'art. 4, co. 1 lett.c), D.Lgs. 192/05 e succ. mod. ed integr., al fine di individuare una figura professionale con criteri di riferimento applicabili su tutto il territorio nazionale, nonché i criteri generali di riferimento per regolare l'intera materia, non potendo le Regioni e le Province autonome stabilire procedure di accreditamento dei tecnici certificatori e parametri di valutazione in maniera autonoma e discrezionale, ponendo un grave ostacolo pregiudiziale alla libertà di



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

circolazione dei servizi professionali, violando il principio della parità di trattamento tra professionisti e falsando il regime nazionale di riferimento in materia di riqualificazione energetica degli immobili con grave nocumento per l'affidamento dei consumatori.

Ad oggi, infatti, non sono ancora stati fissati dal Ministero competente i criteri generali per l'individuazione delle classi energetiche degli edifici e non sono stati ancora definiti i requisiti per l'accreditamento dei tecnici preposti all'elaborazione delle certificazioni energetiche.

Peraltro, già in data 28 febbraio 2007, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (prot. CNPI n. 2141), di concerto con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (prot. CNI n. 907/07), aveva segnalato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dir. Gen. dell'Energia e delle R.M. ed alla Conferenza delle Regioni la preoccupazione per il disordine che, in mancanza di principi cogenti stabiliti a livello nazionale, avrebbe generato la normativa recante la classificazione energetica degli edifici, i metodi di calcolo ed i criteri di accreditamento dei certificatori, di cui al D.Lgs. 192/05 e succ. mod. ed integr., se ogni Regione o Provincia autonoma avesse ritenuto (come di fatto accade) di legiferare autonomamente.

Vale la pena sottolineare che il comportamento degli enti locali ha creato uno scenario normativo disomogeneo. Invero, non tutti i Comuni lombardi hanno regolato le problematiche relative alla riqualificazione energetica degli edifici alla stessa maniera. Infatti, ad esempio, i Comuni di Dairago e di Paderno Dugnano, "in assenza dei necessari riferimenti normativi sono in attesa del completamento dell'iter legislativo in corso" (All. 11).

Per queste motivazioni il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Milano aveva affrontato l'argomento e fornito un'ampia e documentata interpretazione normativa a supporto dei Comuni della Provincia (All. 12).

C) Violazione della libertà di autodeterminazione del destinatario del messaggio pubblicitario - Violazione del dovere di correttezza - Violazione dell'art. 41 Cost. - Utilizzo ingannevole del marchio di accreditamento - Violazione dell'art. 1469 bis c.c.

Alcuni tecnici "accreditati" dagli organismi autoreferenziali ovvero senza alcuna legittimazione normativa, tra quelli segnalati in epigrafe, hanno già rilasciato "targhe energetiche" a "edifici certificati" con criteri di riferimento a carattere volontario, che non hanno alcuna validità giuridica, in quanto elaborate con modalità tecniche non riconosciute da norme di legge.

Invero, le iniziative realizzate e pubblicizzate da SACERT e dall'Agenzia CASACLIMA inducono in errore i consumatori, siano essi utenti del servizio professionale siano istituzioni, pregiudicandone il proprio comportamento economico e sostanziano una seria violazione delle norme sulla concorrenza. In tal modo, l'affidamento della clientela è compromesso per l'erroneo convincimento di avere conseguito un legittimo servizio professionale, il quale, informandosi a criteri di qualificazione a carattere volontario, non corrispondono a quelli prescritti dalla legge. Tali aggregazioni si propongono di istruire tecnici accreditati con procedure adottate autonomamente ed emettere certificazioni energetiche in assenza di criteri cogenti di natura regolamentare.

E' di intuitiva evidenza che i corsi di istruzione tecnica di tali operatori, anch'essi a pagamento, della durata media di 100 ore, non possono sostituire né integrare la formazione dei professionisti, che, avendo superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, sono iscritti agli Ordini degli



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri e dei Periti Industriali, i quali peraltro sono gli unici soggetti titolati a disciplinare la formazione continua dei propri professionisti.

Si sottolinea che *"nell'ambito della formazione professionale, per un evidente motivo di consequenzialità, anche le attività di formazione non possono che accedere ad ambiti professionali già riconosciuti con l'osservanza, sia da parte dello Stato che delle Regioni, dei rispettivi piani di competenza"* (Corte Costituzionale 10-20 luglio 2007, n. 300).

Rebus sic stantibus, l'utente acquista un'attestazione energetica priva del benché minimo valore legale.

L'unica garanzia per il consumatore di ottenere una valutazione legittima ed indipendente, *"nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente"*, è rappresentata dal *"tecnico abilitato"*, come prescritto dalla legge ovvero ai sensi dell'art. 1, co. 6, D.M. 19 febbraio 2007, combinato con l'art. 26, comma 2, L. 10/1991 e ss.mm.ii.!

"Perché un messaggio possa dirsi ingannevole, non è pertanto necessario che esso determini una vera e propria deformazione della realtà, essendo sufficiente che in esso l'operatore attribuisca al prodotto pubblicizzato, in maniera assertiva ed in via assoluta, caratteristiche in realtà del tutto occasionali se non del tutto eccezionali". (ex multis: T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 13 ottobre 2006, n. 10350).

In questo senso, il *"tecnico abilitato"* potrebbe anche possedere i requisiti prescritti dalla legge, ma tale circostanza è del tutto eventuale, atteso che ad essere pubblicizzata è la qualifica di *"certificatore energetico"* e non quella di professionista iscritto all'Ordine o Collegio professionale nell'ambito delle competenze previste dalle leggi in materia!

"Ai sensi del D. Lgs. n. 74/1992, la pubblicità dev'essere "palese, veritiera e corretta", il che significa che nel predisporre il contenuto del messaggio l'operatore pubblicitario deve ispirarsi al criterio della completezza, soprattutto con riguardo alla diffusione delle informazioni che assumono un rilievo determinante per il consumatore nell'orientare la sua scelta" (TAR Lazio, 1a, 11 luglio 2002 n. 6276).

In questo senso, le scelte del consumatore non sono più libere, ma sono rese obbligate dal regime convenzionale, che il sistema surrettizio delle *"targhe"* e degli *"accreditamenti"* in materia energetica ha generato in relazione alle agevolazioni di ogni genere previste dalle leggi (AIL 4 e 9).

E vi è di più! La Provincia di Milano diffonde il messaggio ingannevole e fuorviante per gli utenti perché riporta la concessione di prestiti a tasso zero presso alcune banche debitamente identificate, con apertura obbligatoria di un rapporto di conto corrente sul quale viene regolato il finanziamento (senza, peraltro, informare i consumatori su eventuali costi di apertura e di gestione di tali conti) e per la realizzazione degli interventi soggetti alla incentivazione statale, le cui domande devono necessariamente comprendere l'*"Attestato di qualificazione energetica del sistema edificio/impianto, effettuata secondo la procedura BEST Class, elaborata dal SACERT"* (art. 3, p. 3 bando pubblico) (AIL 6).

A tal fine, sommessamente si evidenzia che *"con il D.Lgs. n. 74/1992 il legislatore ha voluto garantire la libertà del destinatario di un messaggio pubblicitario di autodeterminarsi al riparo da ogni possibile influenza, anche indiretta, che possa anche solo teoricamente incidere sulle sue scelte economiche. In coerenza con questa premessa, poiché la normativa in materia non ha la mera funzione di assicurare una reazione alle lesioni arrecate dalla pubblicità ingannevole agli interessi del consumatore, ma si colloca su di un più avanzato fronte di prevenzione, essendo tesa ad evitare effetti dannosi anche soltanto ipotetici, è stata esclusa la necessità sia che rispetto ad un dato comunicato venga accertata la condizione soggettiva media di intelligenza del consumatore, sia che risulti un pregiudizio economico derivante dalla pubblicità ingannevole. La violazione, nell'informazione pubblicitaria, del dovere di*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

rispettare i parametri di correttezza fissati dalla normativa vigente sussiste, pertanto, anche quando la carenza di uno dei requisiti voluti dalla legge sia solo potenzialmente idonea a ledere la libertà di autodeterminazione del consumatore (così T.a.r. Lazio, sez. I, 18 giugno 2003, n. 5424 ed i precedenti ivi richiamati)" (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 4 maggio 2006, n. 3214 e 8 maggio 2006, n. 3326; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 1 settembre 2004, n. 8238).

Infatti, l'art. 6, co. 1-ter, D.Lgs. 192/05 e succ. mod. ed integr. dispone che "A decorrere dal 1 luglio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti ... (omissis)".

Peraltro, in via gradata, si consideri che il carattere dell'indipendenza del "tecnico abilitato", prescritto dalla legislazione vigente, soccombe dinanzi alla considerazione che SACERT è un'associazione vigilata da amministratori pubblici (All. 10), i quali attraverso le procedure di accreditamento orientano le scelte economiche dei consumatori, trasmodando l'attività istituzionale pubblica in una vera e propria strategia imprenditoriale.

Si ricordi che "anche un consorzio di enti pubblici è soggetto alla verifica della pubblicità ingannevole" (così, T.A.R. Lazio, Sez. I, 1 febbraio 2002, n. 806).

A tal fine, è utile ricordare che "il fine essenziale della tutela apprestata dal D.Lgs. n. 74/1992 si ricollega alla protezione dell'interesse pubblico alla tutela oggettiva del diritto di iniziativa economica e/o della libera autodeterminazione dei consumatori. Pertanto, alcuna acquiescenza può configurarsi rispetto all'osservanza di norme, come quelle di contrasto alla pubblicità ingannevole, che non sono dentate nell'esclusivo interesse delle imprese ma anche del pubblico in generale" (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 4 maggio 2006, n. 3212).

Inoltre, il servizio professionale professato da tali organismi risulta connotato non già dalla qualità di professionista del "tecnico abilitato", ma da un vero e proprio segno distintivo che è quello dell'organismo di certificazione, che promette l'attestazione in argomento, l'"etichetta" nella quale confida l'utente, ma anche alcuni professionisti, al momento della scelta economica. Anche per quanto precede, si rinviene il carattere "ingannevole" della pubblicità che finisce per comunicare al consumatore le stesse caratteristiche del prodotto/servizio. Tale circostanza esprime tutta la sua dannosità, allorché al consumatore si promette il finanziamento a tasso zero, presso istituti bancari previo apertura di conto corrente, solo alla condizione di presentare "domande che comprendano l'Attestato di qualificazione energetica del sistema edificio/impianto, effettuata secondo la procedura BEST Class, elaborata dal SACERT" (art. 3, p. 3 bando pubblico) (All. 6).

Non può infine sottacersi che i contratti stipulati dai consumatori in ragione di un prodotto/servizio dichiarato ingannevole, come pure i rapporti negoziali tra i professionisti iscritti in Aibi e le "strutture di accreditamento", ove conseguono, previo il pagamento di un corrispettivo, la qualifica di "certificatore energetico" nell'erroneo convincimento di conseguire una qualifica che già posseggono in ragione della propria iscrizione all'Ordine o Collegio professionale nell'ambito delle rispettive competenze, sono annullabili per dolo, in quanto la distorta informazione derivante dalla pubblicità ingannevole integra di per sé una condotta ingannevole, oltre che per contrarietà all'art. 1469 bis c.c..

In particolare, i rapporti professionali convenuti tra il consumatore ed il "certificatore" sono nulli in quanto il contratto ha ad oggetto prestazioni, come l'attestato di certificazione energetica ovvero la



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

diagnosi energetica, riservate ex lege ed in via tassativa a professionisti iscritti all'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti ed ai Collegi dei Geometri e dei Periti Industriali nell'ambito delle rispettive competenze, proprio in virtù del combinato disposto degli artt. 26, co. 2, L. n. 10/1991 e succ. mod. ed integr. e D.M. 19 febbraio 2007.

Con tali scelte, pubblicitarie e normative, i Comuni e gli Enti indicati in premessa hanno violato il principio di libertà sancito dalla Costituzione della Repubblica, che all'art. 41 garantisce "l'iniziativa economica privata" in danno dei consumatori e dei professionisti iscritti in Albi, a cui fa riferimento l'art. 26, co. 2, L. 10/1991 e l'art. 1, co. 6, D.M. 19 febbraio 2007, adottando e interpretando discipline delle attività economiche in senso distorsivo della libera concorrenza in materia edilizia, le cui condizioni minime di esercizio devono essere garantite per tutti i cittadini della Repubblica Italiana e non legate unicamente allo "status civitatis" padano!

D) Istanza di sospensione immediata della diffusione dei messaggi pubblicitari (Art. 11 D.P.R. 284/2003)

Per tutto quanto premesso, i Consigli Nazionali, come in atti identificati,

FANNO ESPRESSA ISTANZA DI SOSPENSIONE IMMEDIATA

entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente richiesta di sospensione, della diffusione dei messaggi pubblicitari allegati ed indicati all'indice, che sono parte integrante del presente atto, per le ragioni appena articolate sinteticamente dappresso evidenziate:

A) L'annullabilità dei contratti stipulati dai consumatori confidando nell'erroneo convincimento che il professionista "accreditato" fosse legalmente abilitato all'attestazione energetica o alla diagnosi energetica in violazione dell'art. 1469 bis c.c.;

B) La nullità dei contratti stipulati dai consumatori con i "certificatori energetici", in quanto l'oggetto del contratto riguarda prestazioni professionali (attestazione di certificazione energetica o diagnosi energetica) riservate dalla legge ai professionisti iscritti all'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, nonché ai Collegi professionali dei Geometri e dei Periti Industriali (art. 26, co. 2, L. n. 10/1991 e ss.mm.ii., Art. 4 D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. e D.M. 19 febbraio 2007, art. 1 co. 6);

C) La proliferazione di "marchi di certificazione" che non assicurano i requisiti minimi di professionalità previsti dalla legge (art. 26, comma 2, L. n. 10/1991 e ss.mm.ii., Art. 4 D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. e D.M. 19 febbraio 2007) per le attività tecniche di riqualificazione energetica, determinate da procedure a carattere volontario che interpretano liberamente i requisiti energetici ed i metodi per la certificazione;

D) L'aspetto "speculativo" ed "a carattere imprenditoriale" di enti che promuovono "l'accreditamento", al fine di indurre il consumatore a preferire il servizio professionale pubblicizzato in vista delle agevolazioni, sgravi fiscali e contributi di ogni genere previsti dagli artt. 344 e ss. L. n. 296/2006 e dal D.Lgs. 195/05 e ss.mm.ii.

La stipula di convenzioni tra enti pubblici ed istituti di credito, che prevedono l'apertura di contratti di conto corrente, le cui condizioni economiche di gestione non sono adeguatamente pubblicizzate, è strumentale all'accensione di finanziamenti delle opere di riqualificazione energetica soggette a contributo a fondo perduto per il 55%. Intanto, l'ammontare residuo dell'operazione resta a carico del



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

consumatore, il quale deve sostenere i costi di istruttoria bancaria e la pratica di finanziamento ed il costo di "incasso pro-rata".

L'intera procedura, infine, è subordinata all'accreditamento dei contributi statali richiesti previo la presentazione delle domande, a condizione che contengano l'attestazione di certificazione energetica conseguita con le indicate "strutture accreditate";

E) La proliferazione di corsi di accreditamento di professionisti che, ritenendo erroneamente di non essere abilitati, seguono corsi e sostengono esami "a pagamento" per diventare "certificatori energetici", laddove una qualificazione di tal fatta non esiste e non è necessaria, tenuto conto che le attività di attestazione sono riconosciute *ex lege* ai professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali individuati dal D.M. 19 febbraio 2007 (Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti Industriali nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente);

F) La violazione del diritto alla libera concorrenza e del principio di non discriminazione dei professionisti in quei Comuni e Province autonome che hanno attivato procedure alternative a quelle statali che non hanno conseguito il titolo di "certificatore energetico" presso enti/associazioni di accreditamento per svolgere l'attività prevista dalla legge di attestazione della certificazione energetica.

*** **

PER TUTTI I MOTIVI PREMESSI E CONSIDERATI

compiuta l'istruttoria di rito, voglia l'Ill. ma Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:

a) **ACCERTARE** l'illegittimità del comportamento degli enti infrascritti per le attività e le iniziative intraprese in dispregio della normativa vigente ed in chiara violazione delle norme regolamentari, così come argomentato in atti, circa i *requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione*, di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b) e c) D.Lgs. 192/05 e succ. ed integr., al fine di inibire la diffusione di messaggi ingannevoli relativamente a criteri di accreditamento dei tecnici abilitati e metodi di calcolo in aperta violazione delle disposizioni vigenti, e su enti di accreditamento volontario a partecipazione pubblica, che, oltre alla diffusione di informazioni fuorvianti e pregiudizievoli per la collettività, si rendono responsabili di una grave distorsione della concorrenza e del mercato dei servizi professionali, influenzando fortemente le scelte economiche dei consumatori;

b) **VALUTARE** il comportamento degli opposti in espressa violazione delle disposizioni sulla pubblicità palese, veritiera e corretta, sulla concorrenza professionale, in materia edilizia ed energetica e sul principio di non discriminazione, sulla protezione dei diritti dei consumatori, nonché alle disposizioni in materia di libertà di circolazione dei servizi professionali;

e, per l'effetto

ACCOGLIERE integralmente il presente ricorso, ordinando l'inibizione della pubblicità ingannevole nei confronti dei soggetti identificati in epigrafe e provvedere su ogni altro incumbente ritenga con ogni conseguenza prevista per legge.

Si chiede, altresì, ove mai il Responsabile del procedimento dovesse ritenerlo necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, l'audizione personale degli istanti, con le modalità



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ed i termini di cui all'art. 7 DPR 284/2003.

In caso di accoglimento del ricorso, si chiede, ai sensi dell'art. 15 DPR 284/2003, che sia disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito continuino a produrre effetti.

Con ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre.

L'indice che segue è parte integrante del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, DPR 284/2003.

Allegati:

- 1) Certificazione energetica "Puoi farla anche tu!" - ASACERT del 20.7.07;
- 2) CASACLIMA - COMPITI - certificazione degli edifici del 24.7.07;
- 3) ASACERT - Servizio di attestazione energetica e di certificazione energetica del 24.7.07;
- 4) Accordo di convenzione ACE con Legambiente - categoria di certificatori con sistema di autoregolamentazione, dal sito www.certificatorienenergetici.it;
- 5) Statuto ACE dal sito www.certificatorienenergetici.it, scaricato in data 24.7.07;
- 6) Notiziario della Provincia di Milano del 2 aprile 2007 dal sito www.provincia.milano.it/ambiente/index.jsp - bando pubblico art. 3; ("Modalità di presentazione delle domande");
- 7) Comunicazione PUNTOSOCUREZZACASA dal sito www.punto sicurezzacasa.it - Punto 3 - attestato di certificazione energetica - ASACERT e dichiarazione di avvenuta installazione degli infissi!!!;
- 8) Elenco Certificazione energetica - Banca Dati Italiana dei Professionisti della Certificazione Energetica in data 20.7.07 dal sito www.elenco-certificazione-energetica.it;
- 9) Comunicazione Regione Lombardia, p. 3 ("Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia") - Istituzione elenco regionale di professionisti abilitati");
- 10) Lettera comunicazione Amministratore comunale nonché Vice presidente di SACERT del 5 giugno 2007;
- 11) Comunicazione dei Comuni lombardi di Dairago (29.6.07) e di Paderno Dugnano (20.6.07);
- 12) Interpretazione del D.Lgs. 192/2005 del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Milano;
- 13) D.M. 19 febbraio 2007 (pubblicato in Gazz. Uff. Repubblica Italiana, S.g. n. 47, del 26 febbraio 2007).

Roma, 31 luglio 2007

IL PRESIDENTE CNPI

(Bernardino Cantalini)

IL PRESIDENTE CNI

(Paolo Stefanelli)